



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 541 del 25/05/2020

Seduta Num. 20

Questo lunedì 25 **del mese di** maggio
dell' anno 2020 **si è riunita in** video conferenza
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Schlein Elena Ethel	Vicepresidente
3) Calvano Paolo	Assessore
4) Colla Vincenzo	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Donini Raffaele	Assessore
7) Felicori Mauro	Assessore
8) Lori Barbara	Assessore
9) Mammi Alessio	Assessore
10) Priolo Irene	Assessore
11) Salomoni Paola	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Corsini Andrea

Proposta: GPG/2020/601 del 21/05/2020

Struttura proponente: SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI
TRASPORTI E DEL PAESAGGIO
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLA MONTAGNA, AREE INTERNE, PROGRAMMAZIONE
TERRITORIALE, PARI OPPORTUNITA'

Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI INTESA ISTITUZIONALE TRA LA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA E IL SEGRETARIATO REGIONALE DEL
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO PER
L'EMILIA-ROMAGNA PER L'ADEGUAMENTO DEL PIANO TERRITORIALE
PAESAGGISTICO REGIONALE IN RELAZIONE AI BENI PAESAGGISTICI AI
SENSI DELL'ART. 156, COMMA 3, DEL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42
(CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO) E IN ATTUAZIONE
DELLA L.R. 21 DICEMBRE 2017, N. 24

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Roberto Gabrielli

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- gli articoli 5, 9, 117 e 118 della Costituzione;
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la Convenzione Europea del Paesaggio, siglata a Firenze, il 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14;
- l'Accordo tra il Ministro dei beni e delle attività culturali, le Regioni e le Province autonome del 19 aprile 2001;
- il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio (di seguito Codice);
- la [legge 7 aprile 2014, n. 56,](#) "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

Vista la disciplina di tutela del paesaggio attuata dalla Regione con le leggi regionali e i provvedimenti di seguito elencati:

- la deliberazione del Consiglio regionale n. 1338 del 28 gennaio 1993, con la quale è stato approvato il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), così come modificato e integrato da parte di: PTCP di Rimini approvato con la propria deliberazione dell' 11/5/1999, n. 656; PTCP di Forlì-Cesena approvato con la propria deliberazione del 31/7/2001 n. 1595; varianti al PTCP di Rimini, approvate con le proprie deliberazioni del 12/11/2001, n. 2377 e DPC 23/10/2008, n. 61, e variante al PTCP di Forlì-Cesena approvata con la propria deliberazione del 23/7/2007, n. 1109;

- i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP), che in applicazione della previgente normativa regionale hanno dato attuazione alle previsioni dello stesso PTPR, specificandole e integrandole rispetto al territorio di competenza;
- l'Accordo tra il Ministero per i Beni e le Attività culturali, la Regione Emilia-Romagna e le Associazioni delle Autonomie locali Emilia-Romagna, sottoscritto il 9 ottobre 2003 (ai sensi Art. 46 della previgente L. R. 25 novembre 2002, n. 31);
- L. R. 30 luglio 2015, n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni" e ss.mm.ii.;
- la L. R. 21 dicembre 2017, n.24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio", che ha abrogato e sostituito la previgente L.R. n. 20 del 2000;

Premesso che:

con propria deliberazione n. 1284 del 23 luglio 2014 è stata approvata la prima Intesa Istituzionale, con il relativo Disciplinare Tecnico, tra la Regione e il Segretariato regionale del Ministero per l'Emilia-Romagna per l'adeguamento del PTPR al Codice, ai sensi dell'art. 156, comma 3, dello stesso Codice, dell'art. 40-quinquies della L. R. n. 20 del 2000 e dell'art. 12 dell'Accordo del 9 ottobre 2003, siglati in data 20 ottobre 2014;

successivamente, a seguito dei mutamenti istituzionali intercorsi in Regione e della riorganizzazione delle competenze avvenute nel Ministero, si è proceduto ad approvare la seconda Intesa e il relativo Disciplinare tecnico, siglati in data 4 dicembre 2015 in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 1777 del 12 novembre 2015;

il termine delle attività di adeguamento del PTPR è stato fissato a tre anni dalla firma dell'Intesa 2015 (art. 7 dell'Intesa Istituzionale e dall'art. 8 del Disciplinare tecnico);

in attuazione dell'Intesa 2015, al fine di realizzare le attività di adeguamento, con la deliberazione di Giunta regionale n. 2012 del 28 novembre 2016 è stato costituito il Comitato Tecnico Scientifico (da qui in avanti CTS), composto in maniera paritetica da rappresentanti della Regione e del Ministero, che si è insediato il 19 dicembre 2016;

la costituzione di tale organo ha permesso l'avvio delle attività tecniche di adeguamento, e pertanto Regione e Ministero hanno condiviso di ritenere tale data come avvio delle attività di copianificazione, con la conseguenza che da

questa data si computa il termine conclusivo fissato dall'Intesa;

il CTS, come meglio specificato più avanti, nella prima fase di lavoro ha concentrato la propria attività sulla ricognizione dei Beni paesaggistici di cui all'art. 136 del Codice e di alcune delle categorie di aree tutelate di cui all'art. 142 del Codice;

ad oggi, la ricognizione delle perimetrazioni dei Beni paesaggistici di cui all'art. 136 del Codice è arrivata a conclusione, come meglio specificato più avanti, e lo stesso per alcune categorie di aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del Codice, mentre deve essere avviata la definizione delle prescrizioni d'uso per tutti i Beni paesaggistici del territorio regionale;

alla scadenza del termine posto dall'Intesa del 2015, dovendo continuare l'attività di copianificazione, Regione e Ministero per il prosieguo dell'attività istituzionale hanno formalmente condiviso di prorogare il rinnovo dell'Intesa istituzionale, e di rinviare la stipula della nuova Intesa successivamente alla conclusione delle elezioni regionali del 26 gennaio 2020, e pertanto, con deliberazione di Giunta regionale n. 2063 del 18 novembre 2019, è stata approvata la proroga dell'per un periodo di 6 mesi e comunque fino al 4 giugno 2020;

in tal modo, l'attività di adeguamento del PTPR al Codice non ha visto soluzioni di continuità, in quanto la proroga dell'Intesa ha permesso la continuazione dell'attività tecnica da parte del CTS da novembre 2019 ad oggi;

a seguito delle elezioni regionali, in data 28 febbraio 2020 si è formalmente insediata l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, e nella stessa data, con proprio Decreto n. 21 del 28 febbraio 2020, è stata nominata la Giunta Regionale;

nel frattempo, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", sono stati ridefiniti organismi e competenze degli Uffici del Ministero;

si sono quindi avverate tutte le condizioni per poter approvare e siglare la nuova Intesa istituzionale che permetta di concludere l'attività di adeguamento del PTPR;

Dato atto, al fine di tale attività di adeguamento, l'attuazione della pianificazione paesaggistica così attuata dalla Regione Emilia-Romagna:

- in attuazione dell'art. 1-bis della legge n. 431/1985 e dell'art. 33 della previgente L. R. n. 47 del 1978, la Regione ha approvato, con la deliberazione del Consiglio regionale n. 1338 del 28 gennaio 1993, il Piano Territoriale

Paesaggistico Territoriale (PTPR) con specifica considerazione dei valori paesaggistici del territorio;

- sulla base di una dettagliata ricognizione e analisi dei caratteri e dei valori paesaggistici, naturalistici e storico testimoniali del territorio, il PTPR ha individuato e articolato per essi differenziati livelli di tutela, cui ha associato prescrizioni, direttive e indirizzi; inoltre, ha individuato n. 23 Unità di Paesaggio di livello regionale, quali quadro di riferimento per il coordinamento delle politiche di settore e le linee di sviluppo territoriale, affidando le azioni di valorizzazione del paesaggio a Progetti di tutela, recupero e valorizzazione;
- le Amministrazioni provinciali dall'entrata in vigore del PTPR hanno dato attuazione al PTPR, specificando, approfondendo e articolando i contenuti e le disposizioni in funzione dei differenti caratteri e valori presenti nel territorio di competenza attraverso i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) (art. 7 del PTPR), i quali, in attuazione del previgente art. 24 della L. R. 20 del 2000, hanno assunto valore di piano paesaggistico per il territorio di competenza, costituendo il riferimento univoco per la redazione e approvazione degli strumenti comunali di pianificazione e per l'attività amministrativa attuativa;
- le Amministrazioni comunali, che hanno avuto il compito di recepire nei propri strumenti urbanistici generali le disposizioni del PTPR e dei PTCP vigenti (art. 8 del PTPR), in applicazione della recente legge urbanistica regionale L.R. 24 del 2017, attraverso i PUG perseguono gli obiettivi di qualità paesaggistica individuati dal PTPR e danno attuazione alle disposizioni generali di tutela e valorizzazione da questo fissate, potendo rettificare le delimitazioni dei sistemi, delle zone e degli elementi operate dal PTPR, per portarle a coincidere con le suddivisioni reali rilevabili sul territorio;
- ai Comuni e alle loro Unioni, inoltre, è attribuita la competenza dell'esercizio delle funzioni amministrative nella gestione ordinaria della tutela paesaggistica, già delegate dalla Regione con la previgente L.R. n. 26 del 1978, poi confermate in tale competenza dal previgente art. 40-decies della L. R. n. 20 del 2000 e oggi dal vigente art. 70 della L.R. n. 24 del 2017;
- ai sensi dell'art. 66 della L.R. n. 24 del 2017 e in attuazione dell'art. 145 del Codice, il PTPR costituisce il riferimento unico sia per gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, sia per la gestione delle attività amministrative in capo agli Enti locali;

Vista anche la Convenzione Europea del Paesaggio aperta alla firma il 20 ottobre 2000 e ratificata dalla legge italiana il 9 gennaio 2006, n. 14, che ha sollecitato nei Paesi dell'Unione Europea un nuovo orientamento culturale e normativo nei confronti del paesaggio, in particolare prevedendo:

- il riconoscimento giuridico di valore paesaggistico esteso a tutto il territorio, senza alcuna distinzione;
- la partecipazione e la sensibilizzazione delle comunità locali alla definizione e realizzazione delle politiche paesaggistiche basate sul riconoscimento del valore dei propri paesaggi, in quanto parte essenziale del loro ambiente di vita, espressione della diversità del comune patrimonio culturale e naturale, fondamento della loro identità e del loro benessere;
- l'integrazione sistematica del paesaggio nelle politiche di pianificazione territoriale e urbanistiche e di tutte le altre politiche comunque capaci di incidere sulle condizioni paesaggistico-ambientali, sulla fruibilità e sulla qualità del territorio;

Ritenuto che tale innovativa visione a livello europeo confermi le scelte di tutela e valorizzazione del paesaggio attuate dalla Regione Emilia-Romagna attraverso la pianificazione territoriale, e in particolare mediante il PTPR e i piani territoriali e urbanistici che ne hanno dato attuazione, oltre che con l'attività normativa che ha contribuito a realizzare un sistema di tutela e di valorizzazione articolato e differenziato a livello territoriale;

Preso atto di quanto stabilito dal Codice in merito alla pianificazione paesaggistica, che in particolare prevede:

- all'art. 135, comma 1, che le Regioni, mediante piani paesaggistici ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono;
- allo stesso art. 135, comma 1, inoltre, che l'elaborazione dei piani paesaggistici deve avvenire in maniera congiunta tra Ministero e Regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'art. 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo art. 143;
- all'art. 156, comma 1, che le Regioni che hanno redatto piani paesaggistici, verificano la conformità tra le disposizioni dei piani stessi e le previsioni dell'art. 143, e provvedono ai necessari adeguamenti;

- allo stesso art. 156, comma 3, che le Regioni e il Ministero possono stipulare intese ai sensi dell'art. 143, comma 2, per disciplinare lo svolgimento congiunto della verifica e dell'adeguamento dei medesimi piani;

Vista, inoltre, la L.R. 24 del 2017, 'Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio' entrata in vigore dal 1° gennaio 2018, Titolo V, recante "Tutela e Valorizzazione del paesaggio", e in particolare:

- l'art. 63, della L.R. n. 24 del 2017, il quale, in continuità con la previgente normativa regionale, prevede che la Regione eserciti le funzioni di tutela, valorizzazione e vigilanza del paesaggio sulla base di leggi e norme, operando per una politica unitaria e condivisa, finalizzata a garantire il miglioramento della qualità del territorio attraverso la salvaguardia e il rafforzamento dei valori identitari e la gestione sostenibile dei paesaggi ordinari. In particolare, la legge regionale stabilisce che la politica per il paesaggio deve essere attuata attraverso le seguenti azioni:
 - la tutela del paesaggio realizzata dal PTPR, il quale, assieme agli altri strumenti di pianificazione, ha il compito di governare e indirizzare le azioni di tutela, mediante la definizione delle regole e degli obiettivi di qualità del paesaggio regionale;
 - la valorizzazione del paesaggio, realizzata attraverso progetti di tutela, recupero e valorizzazione, finalizzati all'attuazione degli obiettivi e delle politiche di miglioramento della qualità paesaggistica fissati dal PTPR;
 - la vigilanza sull'esercizio delle funzioni amministrative in materia di paesaggio, dell'attuazione della pianificazione paesaggistica e delle trasformazioni dei paesaggi regionali;
- l'art. 40, della L.R. n. 24 del 2017, in base al quale la Regione, nell'esercizio del ruolo istituzionale di indirizzo, pianificazione e controllo riconosciute dalla citata L. n. 13 del 2015, deve dotarsi di un unico piano generale, denominato Piano territoriale regionale (PTR), caratterizzato dall'integrazione di una componente strategica e di una strutturale, il quale ricomprende e coordina, in un unico strumento di pianificazione relativo all'intero territorio regionale, la disciplina per la tutela e la valorizzazione del paesaggio di cui al Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) e la disciplina per le politiche regionali sulla mobilità al Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT);
- gli artt. 41 e 42 della L.R. n. 24 del 2017, in base ai quali la Città metropolitana di Bologna attraverso il Piano

territoriale metropolitano (PTM) e le Province attraverso il Piano territoriale di area vasta (PTAV), hanno la funzione di pianificazione strategica d'area vasta e di coordinamento delle scelte urbanistiche strutturali dei Comuni e loro Unioni che incidano su interessi pubblici che esulano dalla scala locale in coerenza con gli obiettivi strategici regionali stabiliti dal PTR;

- l'art. 65, della L.R. n. 24 del 2017, infine, prevede che per l'elaborazione e l'approvazione del PTPR e delle relative varianti, nonché per la verifica e l'adeguamento della pianificazione paesaggistica regionale di cui all'[art. 156 del Codice](#), trova applicazione il procedimento disciplinato dagli articoli 43, 44, 45, 46 e 47 della stessa legge regionale, integrato secondo quanto previsto dagli articoli 135, comma 1, e 143, comma 2, dello stesso [Codice](#);
- l'art. 66 della citata L.R. n. 24 del 2017 che ha recepito quanto stabilito dall'art. 145, comma 3, del Codice, in merito alle previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del Codice stesso, in particolare prevedendo che:
 - le disposizioni del piano paesaggistico regionale non sono derogabili da parte dei piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e sono immediatamente prevalenti sulle eventuali disposizioni difformi previste dai medesimi strumenti di pianificazione e sugli atti normativi attuativi posti in essere da Città metropolitana, Province, Comuni e Unioni di Comuni, e sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previste dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti di gestione delle aree naturali protette;
 - il PTPR prevede misure di coordinamento e di integrazione con le politiche e programmazioni di settore, incidenti sul territorio;
 - Città metropolitana, Province, Comuni e Unioni di Comuni conformano e adeguano i propri strumenti di pianificazione alle previsioni, alle disposizioni e alle misure di coordinamento del PTPR;
- per quanto riguarda la pianificazione urbanistica regionale, l'art. 3 della stessa L.R. n. 24 del 2017, in base al quale i Comuni e le Unioni di Comuni avviano l'adeguamento della propria strumentazione urbanistica alle nuove disposizioni regionali, con l'approvazione del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG) nel termine perentorio di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge;
- l'art.37, comma 1, della L.R. n. 24 del 2017, obbliga i Comuni e le Unioni di Comuni a predisporre e mantenere aggiornata la "Tavola dei vincoli" che costituisce, a pena di

illegittimità, elaborato costitutivo degli strumenti di pianificazione urbanistica, e nella quale devono essere riportati tutti i vincoli e le prescrizioni che precludono, limitano o condizionano l'uso o la trasformazione del territorio, derivanti, oltre che dagli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, dalle leggi, dai piani generali o settoriali, ovvero dagli atti amministrativi di apposizione di vincoli di tutela;

- lo stesso art. 37, al comma 2 prevede, al fine di favorire la predisposizione della 'Tavola dei vincoli' di cui al punto precedente, che la Regione e gli Enti territoriali sono tenuti a rendere disponibili gratuitamente il quadro conoscitivo dei propri piani e le informazioni territoriali e ambientali di propria competenza, mantenendoli continuativamente aggiornati;

Ritenuto, pertanto, fondamentale pervenire al perfezionamento dell'adeguamento del PRTR, anche mediante l'approvazione per stralci delle ricognizioni fino ad ora condivise dal CTS, in anticipazione all'approvazione del piano paesistico in generale, così da permettere a Comuni e Unioni di Comuni di applicarle nella attuale fase di redazione dei PUG;

Dato atto da quanto sopra premesso, che:

- l'attività di adeguamento del PTPR al Codice deve essere completata, e si può presumere che richiederà ancora un tempo che ad oggi può essere valutato in circa due anni dalla data di sigla dell'Intesa istituzionale;
- infatti, per perfezionare l'adeguamento del PTPR come richiesto dal Codice, è necessario completare l'attività di ricognizione e individuazione delle aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del Codice, già avviata per alcune categorie di tali aree, e concludere la definizione specifica delle prescrizioni d'uso per tutti i Beni paesaggistici del territorio regionale;
- il prosieguo dell'attività deve necessariamente tenere in considerazione le attività svolte, condivise e quindi concluse, e le attività ancora da svolgere ai fini dell'adeguamento;

Ritenuto, quindi, che:

siano intervenute le condizioni istituzionali che permettono di procedere all'approvazione formale della nuova Intesa Istituzionale per l'adeguamento del PTPR ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004 e della L. R. 21 dicembre 2017, n.24;

considerato che nel territorio della Regione Emilia-Romagna l'adeguamento del PTPR si riferisce esclusivamente ai Beni paesaggistici, sia possibile approvare l'Intesa Istituzionale in forma di un unico atto, comprensivo sia degli impegni cui

Regione e Ministero si sottopongono relativamente allo svolgimento dell'attività congiunta ai fini dell'adeguamento del PTPR al Codice, sia dei contenuti tecnici, delle modalità operative e del cronoprogramma delle attività; sia quindi possibile approvare lo Schema di Intesa Istituzionale tra la Regione Emilia-Romagna e il Segretariato Regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per l'Emilia-Romagna per l'adeguamento del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale in relazione ai Beni Paesaggistici ai sensi dell'art. 156, comma 3, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e in attuazione della L. R. 21 dicembre 2017, n.24, di cui all'Allegato alla presente deliberazione;

Dato che tutta la documentazione citata relativa all'attività di cui si tratta è conservata agli atti del Servizio Pianificazione territoriale e urbanistica, dei trasporti e del paesaggio;

Visti:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii., ed in particolare l'art.26, comma 1;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;

Viste inoltre le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e ss.mm.ii.;
- n. 468 del 10/04/2017, "Il sistema del controllo interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 83 del 21 gennaio 2020 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022" ed in particolare l'allegato D "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022";

Richiamate:

- la determina dirigenziale n. 7283 del 29/04/2016 "Modifica dell'assetto delle posizioni dirigenziali professionali, conferimento di incarichi dirigenziali, riallocazione posizioni

organizzative e di personale in servizio presso la Direzione generale Cura del territorio e dell'ambiente";

- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alla Montagna, Parchi e Forestazione, Aree interne, Programmazione territoriale, Pari Opportunita';

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di richiamare le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 156, comma 3, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni culturali e del paesaggio) e in attuazione della L. R. 21 dicembre 2017, n. 24, l' Intesa istituzionale tra Regione Emilia-Romagna e il Segretariato Regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per l'Emilia-Romagna, per lo svolgimento congiunto delle attività volte all'adeguamento del PTPR al Codice, limitatamente ai Beni Paesaggistici di cui all'art. 143, comma 1, lettere b), c) e d), di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di delegare il Direttore generale alla Cura del Territorio e dell'Ambiente alla stipula dell'Intesa Istituzionale;
4. di pubblicare il presente atto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

ALLEGATO

INTESA

TRA

LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

E

IL SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO PER L'EMILIA-ROMAGNA PER L'ADEGUAMENTO DEL PIANO TERRITORIALE PAESAGGISTICO REGIONALE

ai sensi dell'art. 156, comma 3, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei Beni culturali e del paesaggio) e in attuazione della L. R. 21 dicembre 2017, n.24

Visti:

- gli articoli 5, 9, 117 e 118 della Costituzione;
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la Convenzione Europea del Paesaggio, siglata a Firenze, il 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14;
- l'Accordo tra il Ministro dei beni e delle attività culturali, le Regioni e le Province autonome del 19 aprile 2001;
- il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio (di seguito Codice);
- la [Legge 7 aprile 2014, n. 56](#), "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

Vista la disciplina disposta in materia di tutela del paesaggio dalla Regione con le leggi regionali e i provvedimenti:

- la deliberazione del Consiglio regionale n.1338 del 28 gennaio 1993, con la quale è stato approvato il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), così come modificato e integrato;
- i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP) di attuazione e integrazione del PTPR;
- l'Accordo tra il Ministero per i Beni e le Attività culturali, la Regione Emilia-Romagna e le Associazioni delle Autonomie locali Emilia-Romagna, sottoscritto il 9 ottobre 2003 (ai sensi Art. 46 della previgente L. R. 25 novembre 2002, n.31);
- L. R. 30 luglio 2015, n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni";
- la L. R. 21 dicembre 2017, n.24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio", che ha abrogato e sostituito la previgente L.R. n. 20 del 2000;

Viste inoltre:

- la deliberazione di Giunta regionale n. 1284 del 23 luglio 2014 di approvazione della prima Intesa Istituzionale, con il relativo Disciplinare Tecnico, tra la Regione e il Segretariato regionale del Ministero per l'Emilia-Romagna per l'adeguamento del PTPR al Codice, siglata il 20 ottobre 2014;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1777 del 12 novembre 2015 di approvazione della seconda Intesa Istituzionale, con il relativo Disciplinare tecnico, tra la Regione e il Segretariato regionale del Ministero per l'Emilia-Romagna per l'adeguamento del PTPR al Codice, siglati in data 4 dicembre 2015;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2012 del 28 novembre 2016 con la quale è stato costituito il Comitato Tecnico Scientifico (da qui in avanti CTS), composto in maniera paritetica da rappresentanti della Regione e del Ministero, che si è insediato il 19 dicembre 2016;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2063 del 18 novembre 2019 di approvazione della proroga dell'Intesa Istituzionale e del relativo Disciplinare Tecnico per un periodo di 6 mesi e comunque fino al 4 giugno 2020;

Dato atto di quanto specificato all'interno della deliberazione di Giunta regionale n..... del....., di approvazione della Intesa Istituzionale, in merito alle normative e agli atti amministrativi sopra elencati;

Considerato che l'adeguamento del PTPR al Codice si riferisce esclusivamente ai Beni paesaggistici, e pertanto Regione e Ministero hanno condiviso di realizzare la presente Intesa Istituzionale quale unico atto, comprensivo dei contenuti tecnici, delle modalità operative e del cronoprogramma delle attività e degli impegni cui Regione e Ministero si sottopongono per lo svolgimento dell'attività congiunta ancora da svolgere ai fini dell'adeguamento del PTPR al Codice;

Dando atto, pertanto, delle attività già oggetto di ricognizione e condivisione tra Regione e Ministero con l'attività del CTS svolta dal dicembre 2016 ad oggi, ai fini dell'adeguamento del Piano Paesaggistico, che potranno anche essere oggetto di approvazione anticipata rispetto al PTPR nelle forme previste dalla L.R. n. 24 del 2017:

1. Beni paesaggistici di cui all'art. 136 del Codice:

- il CTS nel corso dell'attività svolta dal dicembre 2016 ad oggi ha completato la ricognizione degli immobili e delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico paesaggistico disciplinate dall'art. 136 del Codice (ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. b), del Codice);
- tale ricognizione e perfetta definizione dei perimetri è stata attuata sulla base della metodologia condivisa da Regione e Ministero all'interno del CTS, allegata alla presente Intesa, con l'obiettivo di eliminare le possibili fonti di incertezza delle loro perimetrazioni dovute principalmente a riferimenti tra testo e cartografia non più aggiornati o talora insufficienti, quando non addirittura contraddittori, e quindi di pervenire alla certezza del diritto nella gestione amministrativa della tutela attribuita ai Comuni e Unioni di Comuni, e nelle attività ordinarie dei cittadini;
- sono stati quindi perfezionati i perimetri di n. 197 Beni paesaggistici di cui all'art. 136 del Codice, sul totale di n. 206 presenti sul territorio;
- per i restanti n. 9 Beni paesaggistici, il CTS ha deciso di rinviarli all'esame della Commissione regionale per il paesaggio a causa delle oggettive difficoltà di ricognizione riscontrate, così che l'organo regionale possa definire la perimetrazione e le eventuali necessarie modifiche cartografiche;
- coerentemente con i principi di trasparenza e leale collaborazione interistituzionale, la Regione e il Ministero hanno ritenuto opportuno procedere alla pubblicazione sui propri siti degli esiti della ricognizione finora effettuata di tali immobili e aree di notevole interesse pubblico paesaggistico, che è consultabile sui siti della Regione (v. <http://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/adequamento-ptpr/adequamento-del-ptpr-al-codice-dei-beni-culturali-e-del-paesaggio-dlgs-42-2004>, sul catalogo dell'informazione "minERva" <https://datacatalog.regione.emilia-romagna.it/catalogCTA/>), oltre che sul WebGIS del Segretariato regionale del MiBACT (v. www.patrimonioculturale.it);
- contemporaneamente, la Regione ha inviato la nota PG/2020/0299302 del 20/04/2020 ai Comuni e Unioni di Comuni, nonché alla Città metropolitana e alle Province, per comunicare l'avvenuta ricognizione dei Beni paesaggistici di cui all'art. 136 del Codice, come sopra specificato, ai fini sia delle necessarie anticipazioni ai fini della redazione dei PUG, sia della possibilità di segnalare eventuali incongruenze nelle ricognizioni effettuate;
- come è stato segnalato con tali comunicazioni, gli esiti delle ricognizioni pubblicati sui siti degli Enti hanno esclusivamente il motivo di dare informazione e diffusione dei progressi finora raggiunti dal CTS nell'individuare con la massima precisione possibile l'esatta perimetrazione dei Beni paesaggistici, in quanto il valore giuridico della perimetrazione condivisa potrà essere attribuito a seguito dell'approvazione del PTPR relativamente a tali Beni paesaggistici, eventualmente anche per stralci qualora si pervenga a condivisione tra Regione e Ministero;
- i dati resi così pubblici saranno oggetto di progressive integrazioni con l'avanzare del processo di validazione in atto nel CTS, anche a seguito dell'attività di esame della Commissione regionale per il paesaggio;

2. Beni paesaggistici di cui all'art. 142, comma 1, del Codice:

- il CTS dal dicembre 2016 ad oggi ha inoltre affrontato la ricognizione di alcune delle aree di notevole interesse pubblico paesaggistico ad oggi disciplinate dall'art. 142, comma 1, del Codice (ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. c), del Codice);
tale ricognizione, in questo momento in corso di valutazione per il suo perfezionamento, è stata realizzata dal CTS sulla base di criteri condivisi per ciascuna specifica tipologia di Beni paesaggistici, con l'obiettivo di fornire rappresentazioni e riferimenti cartografici certi e aggiornabili nel tempo, e quindi di pervenire anche per essi alla certezza del diritto nella gestione amministrativa della tutela attribuita ai Comuni e Unioni di Comuni, e nelle attività ordinarie dei cittadini;
in tal modo, il CTS è pervenuto alla condivisione della delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione in relazione alle seguenti categorie di aree di cui all'art. 142, comma 1, del Codice:

- a) *i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare*: per la ricognizione e loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione viene presa a riferimento la linea di costa marina, definita nella relativa classe del Data Base Topografico Regionale che individua tra i diversi elementi anche la linea di battigia aggiornata in base alle mappe di pericolosità e del rischio dei Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni, elaborati ai sensi del D.Lgs. 49/2010 di recepimento della Direttiva 2007/60/CE, interessanti il territorio regionale;
- b) *i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi*: al fine della ricognizione di tali elementi territoriali è stato assunto lo strato cartografico della classe 'SDA Specchi d'acqua' del Data Base Topografico Regionale versione del 2016 (v. http://mappegis.regione.emilia-romagna.it/archiviogis/dbtr/metadati/risorse/DBTR_SDA_spec.pdf), basando l'individuazione degli elementi 'laghi e invasi' sulla sussistenza di almeno le due seguenti condizioni:
 - riconoscibilità tramite un toponimo presente nel DBTR;
 - misura del perimetro dell'invaso superiore a 500 metri;
- f) *i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi*: al fine della ricognizione di tali Beni paesaggistici, il CTS ha deciso di assumere le perimetrazioni relative a tali aree protette come approvate dai rispettivi atti istitutivi o piani territoriali in vigore, consultabili nel catalogo regionale dell'informazione "minERva" (<https://datacatalog.regione.emilia-romagna.it/catalogCTA/>);
- g) *i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227*: il tema è stato oggetto della seduta n. 5 del CTS svoltasi in data 5 maggio 2017, alla quale sono stati invitati i rappresentanti del Servizio regionale Aree protette, foreste e sviluppo della montagna e il Commissario Capo del Corpo forestale dello Stato, Giuliano Savelli. In quella sede è stato illustrato il metodo su cui è stata basata la realizzazione della Carta forestale regionale 2014, sulla base delle indicazioni del previgente D.Lgs. n. 227 del 2001 (ora sostituito dal D.Lgs. n. 34 del 2018¹). Si tratta di una revisione regionale delle precedenti carte forestali realizzate dalle singole Amministrazioni Provinciali che si basa sulla fotointerpretazione del volo Agea 2011, recependo inoltre, ove disponibili, anche fonti informative più recenti oltre agli esiti di sopralluoghi specifici dove necessari. Ad oggi, la Carta forestale così realizzata costituisce il migliore riferimento cartografico disponibile per l'individuazione del patrimonio forestale regionale dal punto di vista normativo, considerando anche che risulta molto più precisa e dettagliata rispetto all'Inventario Nazionale Forestale (I.F.N.I.) sviluppato nel 1985 e aggiornato nel 2005, il quale comunque risponde a metodologie e principi differenti da quelli regionali. A seguito di questo approfondimento, il CTS ha condiviso che, ai fini dell'applicazione del Codice, il riferimento principale su cui attestarsi per l'individuazione delle aree di cui all'art. 142, comma 1, lett. g), è costituito dalla Carta forestale regionale 2014, fermo restando che qualora si verificano difformità tra quanto riportato in cartografia e l'effettivo stato dei luoghi, sarà quest'ultimo a essere preso in considerazione al fine di valutare l'applicazione della procedura di autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del Codice. Sulla base delle indicazioni tecniche fornite dai tecnici esperti forestali, il CTS ha preso atto e ha condiviso che l'aggiornamento della Carta forestale regionale dovrà avvenire, di norma, ogni otto anni, in quanto questo è l'arco temporale minimo necessario affinché su un terreno incolto si formi una copertura boschiva con le caratteristiche fissate dal vigente D. Lgs. n. 34 del 2018;
- i) *le zone umide incluse nell'elenco previsto dal D.p.r. 13 marzo 1976, n. 448*: il CTS ha concluso la ricognizione realizzando un file vettoriale il quale, per quelle parti del

¹ Decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, 'Testo unico in materia di foreste e filiere forestali', entrato in vigore il 5/5/2018.

territorio oggi non più rinvenibili, segue il perimetro disegnato dai decreti che hanno istituito tali aree, mentre per le parti del territorio coerenti con la coeva perimetrazione allegata ai decreti stessi, segue elementi cartografici certi sul territorio;

- *l) i vulcani:* in merito a questa voce, il CTS ha verificato e preso atto che sul territorio regionale non esistono Beni paesaggistici di cui a questa lettera dell'art. 142, comma 1, del Codice, che pertanto non saranno oggetto di ricognizione;

Dato atto che per pervenire alla definizione dell'adeguamento del PTPR al Codice sia necessario svolgere le attività di ricognizione, delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione dei restanti Beni paesaggistici di cui all'art. 142, comma 1, lett. c), d), e), h), m), nonché avviare la determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi dei Beni paesaggistici di cui agli art. 136 e 142;

Ritenuto, pertanto, sulla base di quanto detto, di approvare la nuova Intesa Istituzionale per l'adeguamento del PTPR vigente ai sensi dell'art. 156, comma 3, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei Beni culturali e del paesaggio) e in attuazione della L.R. 21 dicembre 2017, n.24;

Dato atto che la presente Intesa è in sostanziale continuità di contenuti e di previsioni rispetto alle Intese Istituzionali già sottoscritte il 20 ottobre 2014 e il 4 dicembre 2015, che vengono così sostituite e abrogate;

Tutto quanto sopra visto, premesso, considerato, ritenuto,

LE PARTI CONVENGONO

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse di cui sopra fanno parte integrante e sostanziale della presente Intesa Istituzionale, approvata con la Delibera di Giunta regionale n.... del.....
2. La presente Intesa Istituzionale sostituisce e abroga ogni altra stipula precedentemente avvenuta tra la Regione Emilia-Romagna (da qui in avanti Regione) e il Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo per l'Emilia-Romagna (da qui in avanti Segretariato regionale) per l'adeguamento del PTPR, pur in sostanziale continuità di obiettivi, contenuti e previsioni.

Articolo 2

(Finalità e obiettivi)

1. Obiettivo della presente Intesa tra la Regione e il Segretariato Regionale è la continuazione dell'attività condivisa finalizzata all'adeguamento del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) vigente, limitatamente ai Beni paesaggistici di cui all'art. 143, comma 1, lettere b), c) e d) (di seguito Beni Paesaggistici), ai sensi dell'art. 156, comma 3, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei Beni culturali e del paesaggio, di seguito Codice) e in



attuazione della L.R. 21 dicembre 2017, n. 24, nelle forme previste dal medesimo art. 143 del Codice e dall'art. 64 della L. R. n. 24 del 2017.

2. La Regione e il Segretariato Regionale operano con la concorde volontà di definire un quadro normativo e strumentale univoco e condiviso, per l'efficace tutela dei caratteri, delle specificità e dei valori identitari connotanti il territorio regionale, con l'impegno di perseguire gli obiettivi della Convenzione Europea del paesaggio.
3. L'attività di adeguamento, che trova fondamento nella leale collaborazione istituzionale, è realizzata tramite un'azione concorde e coordinata tra le Regione e Segretariato regionale, così da agevolare il confronto, lo scambio di informazioni e ogni altra forma di collaborazione volta al perseguimento dell'obiettivo comune, nel rispetto delle rispettive competenze e prerogative costituzionali, dell'art. 132 del Codice e della normativa regionale.

Articolo 3

(Modalità di realizzazione dell'adeguamento del PTPR al Codice)

1. La Regione e il Segretariato Regionale, nell'impegnarsi a procedere alla realizzazione congiunta dell'adeguamento del PTPR al Codice esclusivamente in relazione ai Beni paesaggistici, danno atto che questa Intesa Istituzionale viene sottoscritta per la Regione dal Direttore Generale alla Cura del Territorio e dell'Ambiente e per il Segretariato regionale dal Direttore del Segretariato Regionale.
2. L'Intesa Istituzionale fissa gli obiettivi condivisi dalle Parti e definisce i contenuti tecnici, le modalità operative e il cronoprogramma delle attività e degli impegni cui si sottopongono per la loro realizzazione.
3. Anche al fine di supportare la redazione dei nuovi Piani Urbanistici Generali (PUG) da parte di Comuni e Unioni di Comuni in attuazione della L.R. n.24 del 2017, Regione e Segretariato regionale condividono che, nelle more della conclusione dell'adeguamento del PTPR, è possibile procedere all'approvazione di elaborati specifici consistenti nella ricognizione di Beni paesaggistici di cui agli artt. 136 e 142 del Codice che siano già stati oggetto di definitiva condivisione, previo parere favorevole del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art. 4 della presente Intesa.
4. La Regione e il Segretariato regionale, al fine di condividere e dare risoluzione a particolari tematiche connesse alla gestione della tutela paesaggistica, possono inoltre dare vita a specifici protocolli o accordi formali, in forma di collaborazione istituzionale.

Articolo 4

(Comitato Tecnico Scientifico)

1. Con deliberazione di Giunta regionale viene istituito il Comitato Tecnico Scientifico per determinare i contenuti e coordinare l'attività di adeguamento del PTPR, nonché per monitorare la sua attuazione e il rispetto delle fasi e dei tempi che verranno definiti dalla presente Intesa.
2. Il Comitato è così composto:

per la Regione Emilia-Romagna:



il Direttore Generale alla Cura del Territorio e dell'Ambiente, o suo delegato;

il Responsabile Servizio Pianificazione territoriale e urbanistica, dei trasporti e del paesaggio;

il Responsabile Servizio Qualità Urbana e politiche abitative, o suo delegato;

n. 2 Funzionari del Servizio Pianificazione territoriale e urbanistica, dei trasporti e del paesaggio;

per il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo:

il Direttore del Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo per l'Emilia-Romagna, o suo delegato;

il Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Bologna, e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, o suo delegato;

il Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza, o suo delegato;

il Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, o suo delegato;

Il Responsabile del Servizio V-Tutela del paesaggio della Direzione generale Archeologia, Belle arti e Paesaggio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo o suo delegato;

Alle sedute possono essere invitati a partecipare, per dare supporto tecnico nelle materie di competenza:

rappresentanti designati dalla Città metropolitana e dalle Amministrazioni Provinciali, in quanto esperti di pianificazione territoriale, a motivo dell'attività svolta di redazione, attuazione e gestione dei PTCP;

funzionari in ruolo presso il Ministero, indicati dal Ministero, dal Segretariato Regionale o dalle singole Soprintendenze, di volta in volta convocati sulla base della esperienza e conoscenza acquisita in relazione ai temi affrontati nelle sedute;

funzionari appartenenti ai Servizi regionali, individuati dalla Regione, di volta in volta convocati sulla base della esperienza e conoscenza acquisita in relazione ai temi affrontati nelle sedute;

un rappresentante dei Comuni, designato dall'Anci Emilia-Romagna.

3. Il Comitato Tecnico Scientifico rappresenta in maniera unitaria gli interessi delle Parti, garantendo la messa a disposizione delle risorse tecniche e organizzative necessarie allo svolgimento delle attività oggetto all'Intesa.
4. Con l'obiettivo di rendere più funzionale lo svolgimento delle attività, le Parti possono determinare modalità di funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico anche istituendo gruppi di lavoro misti su tematiche specifiche che necessitano di particolare approfondimento.
5. Il trattamento economico di missione dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico è a carico degli enti designatori.



6. Nelle more della nomina del Comitato Tecnico Scientifico di cui al presente articolo, sarà pienamente vigente il Comitato Tecnico Scientifico nominato con la DGR 2012 del 2016, in attuazione della Intesa Istituzionale siglata il 4 dicembre 2015.

Articolo 5

(Collaborazione istituzionale nel CTS per

l'elaborazione congiunta dell'adeguamento del PTPR)

1. La Regione e il Segretariato Regionale convengono che la modalità di svolgimento congiunto delle attività volte alla elaborazione e alla redazione dell'adeguamento del PTPR consiste nel coinvolgimento diretto e continuo delle strutture e competenze tecniche e giuridiche delle Amministrazioni coinvolte.
2. La collaborazione, realizzata sulla base della pari dignità istituzionale pur nel riconoscimento delle rispettive competenze, viene svolta nell'ambito del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art. 4 dell'Intesa, con le modalità individuate congiuntamente.
3. Le parti firmatarie convengono di affidare alla Regione il coordinamento organizzativo e operativo del Comitato Tecnico Scientifico, che ne curerà la segreteria, anche con la redazione dei relativi verbali.

Articolo 6

(Attività svolte e Documentazione di riferimento per

lo svolgimento dell'adeguamento del PTPR)

1. La Regione e il Segretariato Regionale, in riferimento alle attività di adeguamento del PTPR già realizzate nel CTS dal 19 dicembre 2016 ad oggi, con la presente Intesa istituzionale danno atto e condividono che:
 - è stata conclusa e condivisa la ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del Codice, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione (art. 143, comma 1, lett. b), prima parte);
 - è stata conclusa; la ricognizione, delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione delle aree di cui all'art. 142, comma 1, lettere a), b), f), g), i) e l), del Codice, con le modalità e indicazioni meglio specificate in premessa (art. 143, comma 1, lett. c), prima parte);
 - è stata avviata l'individuazione dei criteri per la determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso per i Beni paesaggistici di cui agli artt. 136 e 142, comma 1, del Codice; in particolare, è stato condiviso che le prescrizioni d'uso, finalizzate ad assicurare i caratteri distintivi e la valorizzazione del singolo Bene paesaggistico, assumano come riferimento e presupposto normativo le disposizioni del PTPR vigenti nel territorio in esame, ferme restando le necessarie integrazioni e modifiche, e, per i Beni paesaggistici di cui all'art. 136 del Codice, diano attuazione alle motivazioni di tutela paesaggistica del singolo Bene fissate dall'atto di dichiarazione di notevole interesse pubblico; le prescrizioni d'uso possono essere determinate sulla base di aggregazioni omogenee, di natura geografica o tipologica dei beni di cui all'art. 136 del Codice;



2. Nel rispetto, quindi, della piena collaborazione tra le Istituzioni, Regione e il Segretariato si impegnano ad avvalersi delle elaborazioni qui di seguito elencate in relazione all'attività di ricognizione dei Beni paesaggistici:

- ricognizione già effettuata dei Beni paesaggistici relativi agli immobili e aree di notevole interesse pubblico di cui all'art.136 del D.Lsg.42/2004 (consultabile sui siti della Regione (v. <http://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/adequamento-ptpr/adequamento-del-ptpr-al-codice-dei-beni-culturali-e-del-paesaggio-dlgs-42-2004> e catalogo dell'informazione "minERrva" <https://datacatalog.regione.emilia-romagna.it/catalogCTA/>) e sul WebGIS del Segretariato regionale del MiBACT (v. www.patrimonioculturale.it);
- ricognizione già effettuata dei Beni paesaggistici relativi alle aree di notevole interesse pubblico di cui all'art. 142, comma 1, lett. a), b), f), g), i) e l), del Codice, con le modalità e indicazioni meglio specificate in premessa (art. 143, comma 1, lett. c), prima parte);
- individuazione cartografica aggiornata del reticolo idrografico del territorio regionale e delle fasce dei 150 mt dalle relative sponde fluviali, realizzata dalla Regione Emilia-Romagna sulla base di criteri condivisi in CTS, per la ricognizione delle are di cui all'art. 142 del Codice, comma 1, lettera c) *i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.*

Per la verifica e l'individuazione cartografica degli alvei sono state consultate le fonti cartografiche e le foto aeree e satellitari storiche disponibili, fino a quelle più aggiornate. È stato così possibile individuare e disegnare le fasce di tutela dei 150 metri dei corsi d'acqua elencati dal Regio Decreto del 1933, oltre a quelle relative a fiumi e torrenti regionali, i quali sono stati individuati sulla base dei criteri derivanti dalle norme previste a livello nazionale, in ottemperanza alla Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e così applicati dal Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici. Infatti, con la DGR n.350 del 2010 e successivamente con la DGR n. 2067 del 2015 la RER ha dato attuazione alla citata Direttiva 2000/60/CE per l'aggiornamento e il riesame dei Piani di Gestione Distrettuali assumendo, per l'individuazione di fiumi e torrenti, i criteri indicati dalla direttiva comunitaria che per la classificazione di questi elementi prendono in considerazione:

- 1 la dimensione del corso d'acqua, direttamente correlato al bacino idrogeologico;
- 2 la lunghezza del corso d'acqua;
- 3 la portata del corso.

Il CTS, mediante un gruppo tecnico ristretto che ha visto la partecipazione anche di tecnici regionali esterni al CTS e competenti in materia, ha definito e condiviso inoltre la metodologia per individuare, ai fini dell'adequamento del PTPR, alcuni elementi essenziali alla corretta rappresentazione cartografica dei 150 metri di tutela.

Per individuare la sponda fluviale il CTS ha condiviso i seguenti tre criteri:

- la piena quinquennale;
- la superficie bagnata;
- la superficie "nuda" senza ricrescita della vegetazione.

Nel condividere il criterio utile a definire la tutela dei 150 metri sono state richiamate le linee guida *"Pianificazione paesaggistica–Analisi delle problematiche ed individuazione delle possibili soluzioni relative alla definizione dei criteri da adottare ai fini della ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei beni paesaggistici come stabilito dal Codice dei beni culturali e del paesaggio all'articolo 43, da utilizzarsi anche a supporto della elaborazione di modelli digitali per la*

realizzazione di mappe tematiche nell'ambito di sistemi informativi territoriali elaborate e distribuite dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Il paragrafo 3.4 *"Fiumi, torrenti e corsi d'acqua"* descrive la metodologia adatta ad acquisire gli elementi necessari all'individuazione della tutela *"estesa ad entrambe le fasce laterali dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua, per la lunghezza di 150 m, calcolata con riferimento alla definizione effettiva del corso d'acqua:"*

- a partire dal ciglio di sponda, in presenza di alveo dotato di sponda naturale;
- a partire dal piede esterno dell'argine più esterno...per i corsi d'acqua arginati;"

L'operazione di buffering eseguita a partire dagli elementi sopra citati (alveo fluviale e argine) ha comportato la generazione di un poligono *"ibrido"* il cui perimetro segue il limite esterno della classe argine del DBTR quando presente e che si raccorda alle sponde dell'alveo fluviale definite dalla classe Alveo sempre del DBTR. In merito alla modalità di raccordo tra i due elementi, sponda e argine quando questo si interrompe, il CTS ha deciso per una linea perpendicolare all'alveo stesso.

Sui corsi d'acqua oggetto di vincolo è stato quindi creato un poligono secondo il criterio sopra descritto, e su di esso è stata effettuata l'operazione di buffering dei 150 metri così come definito al punto 3.4. 4 *"Fase di acquisizione"* delle linee guida ministeriali: *"si dovranno delimitare le fasce di rispetto laterali, per ciascun lato, mediante una operazione di buffering alla distanza costante di 150 metri"*.

Laddove la linea dell'argine esterno si interrompe, il CTS ha ritenuto accettabile la creazione della superficie curva di chiusura a raggio 150m che si genera dall'operazione di buffering.

Il CTS ha ritenuto consona tale decisione in analogia con quanto descritto dalle linee guida nell'indicare come disegnare la tutela nei punti terminali: *"Le aree vincolate avranno in corrispondenza dei punti terminali dei corpi idrici un andamento curvilineo generato dalla costruzione di un arco di cerchio avente centro nel punto di inizio/fine della linea di mezzeria del corpo idrico"*.

- studio denominato *"Ricognizione delle aree archeologiche di interesse paesaggistico di cui all'art. 142, comma 1, lett. m), del Codice"* e realizzato in collaborazione con l'allora Soprintendenza per i beni archeologici dell'Emilia-Romagna pubblicato nel 2013 e approvato con la DGR n. 1284 del 2014 (v. https://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/studi-analisi-e-approfondimenti-tematici/ricognizione_aree_arc_int_pae) nonchè la Banca dati regionale georeferenziata dei Beni archeologici oggetto dello studio citato, condivisa e aggiornata, a seguito della stipula dell'Intesa approvata con la DGR n. 1022 del 2016 e siglata il 29 giugno 2016 tra la Regione Emilia-Romagna, il Segretariato regionale del MiBACT e la Soprintendenza Archeologia dell'Emilia-Romagna, in attuazione dell'art. 4, comma 2, dell'Intesa Interistituzionale siglata in data 4 dicembre 2015;
- cartografie di base, tematiche e storiche, e fotografie aeree attuali e storiche, anche su supporto georeferenziato, nel possesso delle Parti, anche ai fini dell'individuazione delle peculiarità e dei cambiamenti del paesaggio;
- ogni ulteriore documentazione di studio e approfondimento utile alla definizione dell'adeguamento del PTPR, nei limiti dell'ambito dell'attività congiunta.

Articolo 7

(Contenuti dell'adeguamento del PTPR e impegno delle Parti)



1. La Regione e il Segretariato Regionale si impegnano a:

- avviare e portare a termine la ricognizione, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione delle restanti categorie di aree di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 142, comma 1, lett. c), d), e), h), m), del Codice, sulla base delle seguenti specifiche condivise:
 - *c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna:* per la ricognizione, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione si assume l'individuazione cartografica del reticolo idrografico regionale già richiamata nel precedente art.6, portandone a conclusione la condivisione in CTS della corretta identificazione dei corsi d'acqua e delle relative fasce di tutela, nonché dei tratti esclusi dalla tutela;
 - *d) le montagne della catena appenninica per la parte eccedente 1.200 metri sul livello del mare:* per la ricognizione, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione si prende come criterio identificativo l'isoipsa dei 1200 mt. del DBTR, avvalendosi delle competenze e conoscenze tecniche del Servizio Geologico Sismico e dei Suoli della Regione, anche al fine di valutare la cadenza temporale su cui basare la verifica periodica degli eventuali mutamenti della linea dovuti in particolare agli eventi franosi;
 - *e) ghiacciai e i circhi glaciali:* per la ricognizione, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione ci si avvale delle competenze del Servizio Geologico Sismico e dei Suoli della Regione per verificare nelle carte geomorfologiche gli elementi utili all'individuazione dei circhi glaciali e dei loro aspetti morfologici da salvaguardare;
 - *h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici:* per la ricognizione, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione si prende a riferimento lo studio di approfondimento sulle aree gravate da usi civici effettuato nel 2014 e agli atti del Servizio regionale Pianificazione territoriale e urbanistica, dei trasporti e del paesaggio, nonché le ricognizioni delle stesse aree eventualmente già effettuate ad altri fini dai Servizi regionali;
 - *m) le zone di interesse archeologico:* per la ricognizione, loro delimitazione e rappresentazione in scala alla identificazione, si prende come base di riferimento la documentazione già indicata al precedente art. 6, con l'obiettivo di riconoscere come zone di interesse archeologico quei Beni, insieme a un loro adeguato intorno, che conservino il legame con il contesto paesaggistico di giacenza, fermo restando che la relativa ricognizione possa essere integrata con ulteriori aree;
- individuare le specifiche prescrizioni d'uso per i Beni paesaggistici di cui all'art.136 del Codice e all'art. 142, comma 1, del Codice, anche ai fini dell'attuazione dell'art. 4 del DPR 13 febbraio 2017, n. 31, finalizzate ad assicurare i caratteri distintivi e la valorizzazione del singolo Bene paesaggistico, assumendo come riferimento e presupposto normativo le disposizioni del PTPR vigente nel territorio in esame, ferme restando le necessarie integrazioni e modifiche, e, per i Beni paesaggistici di cui all'art. 136 del Codice, dando attuazione alle motivazioni di tutela paesaggistica del singolo Bene fissate dall'atto di dichiarazione di notevole interesse pubblico; le prescrizioni d'uso possono essere determinate sulla base di aggregazioni omogenee, di natura geografica o tipologica dei beni di cui all'art. 136 del Codice;
- valutare la compatibilità dei criteri finalizzati alla individuazione delle aree escluse dal vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 2, del Codice e non interessate da specifici provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141, e 157 del Codice stesso;



- valutare, ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. d) del Codice, l'eventuale individuazione di ulteriori immobili o aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 134, comma 1, lett. c), del Codice, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'art. 138, comma 1, del Codice.

Articolo 8

(Integrazione dei Beni paesaggistici nel PTPR)

1. Ai sensi del Codice e della L.R. n. 24 del 2017, la disciplina del PTPR, così come attuato e specificato dalla pianificazione territoriale e urbanistica, viene integrata dalle specifiche prescrizioni di tutela e dalle delimitazioni e rappresentazione in scala idonea alla identificazione relative degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico di cui agli artt. 136 e 142 del Codice, così come definite e condivise dal CTS, e quindi approvate dalla Regione in attuazione della procedura di approvazione del PTPR ovvero di piani stralcio dello stesso, in attuazione dell'art. 65 della stessa L.R. n. 24 del 2017.

-

Articolo 9

(Tempi di attuazione)

1. La Regione e il Segretariato Regionale si impegnano a completare, entro **due anni** dalla firma della presente Intesa, salvo proroga concordata, le attività previste dalla presente Intesa ai fini dell'adeguamento del PTPR limitatamente alle parti relative ai Beni Paesaggistici, in conformità alla disciplina di settore e con il supporto del CTS, sulla base delle modalità condivise definite e nel rispetto delle tempistiche concordate.

FIRME

Il Direttore Generale alla Cura del Territorio e dell'Ambiente

Il Direttore del Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per l'Emilia-Romagna



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Roberto Gabrielli, Responsabile del SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2020/601

IN FEDE

Roberto Gabrielli



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2020/601

IN FEDE

Paolo Ferrecchi



REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)
Giunta (AOO EMR)
GPG/2020/601 del 21/05/2020

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 541 del 25/05/2020

Seduta Num. 20

OMISSIS

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi